

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte D'appello di Messina  
I Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

Dott.ssa Maria Tindara Celi	Presidente
Dott.ssa Anna Adamo	Consigliere
Dott. Francesco Treppiccione	Consigliere Relatore

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 595/2015 R.G. (riunita la N. 600/2015 R.G.) posta di decisione all'udienza del 7/06//2021, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica

vertente la N. 595/2015 tra

**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.M."** di Messina c.f.: OMISSIS in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delibera n. 1074 del 24/09/2015 per procura in calce all'atto d'appello dall'Avv. Antonio Saitta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio nella Via Bisazza 14

Parte appellante

**CONTRO**

**V. A.** nato a Reggio Calabria il *omissis* c.f.: *omissis* in proprio e quale tutore della sorella **V. A.** nata a Reggio Calabria l'*omissis*, **V. A.** nata a Reggio Calabria il 30/07/1950 c.f.: *omissis*, **V. D.** nata a Reggio Calabria l'*omissis* c.f.: *omissis* quali eredi di **V. L.** nata a Reggio Calabria l'*omissis* ed ivi deceduta il *omissis* rappresentati e difesi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Emanuela Gulli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Calabria nella Via Cuzzocrea trav. priv. n. 5

Parte appellata

**T. G.** nato a Messina il *omissis* c.f.: *omissis* rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Gullino per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina nella Via Lepanto 7

Parte appellata

**Generali Italia S.p.A.** con sede in Trieste c.f. 00079760328, in persona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. 09270240964 rappresentata e difesa per procura alle liti in Notaio Giovanni Battista dell'Armi dall'Avv. Antonio Barbera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina nella Via Centonze n. 154

Parte appellata

e vertente la n. 600/2015 tra

**T. G.** nato a Messina il *omissis* c.f.: *omissis* rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Gullino per procura in calce all'atto d'appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina nella Via Lepanto 7

Parte appellante

V. A. nato a Reggio Calabria il *omissis* c.f.: *omissis* in proprio e quale tutore della sorella V. A. nata a Reggio Calabria l' *omissis*, V. A. nata a Reggio Calabria il *omissis* c.f.: *omissis*, V. D. nata a Reggio Calabria l' *omissis* c.f.: *omissis* quali eredi di V. L. nata a Reggio Calabria l' *omissis* ed ivi deceduta il *omissis* rappresentati e difesi per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Emanuela Gulli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Calabria nella Via Cuzzocrea trav. priv. n. 5

Parte appellata

**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.M."** di Messina c.f.: OMISSIS in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delibera n. 85 del 20/01/2016, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

dall'Avv. Antonio Saitta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio nella Via Bisazza 14

Parte appellata

**Generali Italia S.p.A.** con sede in Trieste c.f. 00079760328, in persona del suo legale rappresentante pro tempore c.f. 09270240964 rappresentata e difesa per procura alle liti in Notaio Giovanni Battista dell'Armi dall'Avv. Antonio Barbera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina nella Via Centonze n. 154

Parte appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1635 del 27/07/2015 emessa in data 27/07/2015 dal Giudice monocratico del Tribunale di Messina.

Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice monocratico, con sentenza n. 1635/2015 pubblicata il 27/07/2015, definendo il giudizio iscritto al n. 1816/2001 R.G. avente per oggetto "altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale", condannava in solido T. G. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.M." di Messina al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di V. L., rappresentata dal suo procuratore V. A., liquidato nella complessiva somma di Euro 500.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT. Rigettava le domande proposte da V. A. in proprio, disponendo l'estromissione di Generali Assicurazioni S.p.A. Condannava T. G. e l'Azienda Sanitaria Universitaria "G.M." di Messina alle spese del giudizio liquidate in € 200,00 per spese ed Euro 21.400,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso spese generali ponendo definitivamente a loro carico le spese della C.T.U., somme da distrarsi in favore del procuratore costituito degli attori dichiaratosi antistatario.

Il Giudice *di prime cure* compensava le spese tra V. A. in proprio e le altre parti del giudizio e condannava l'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.M." a rifondere alla terza chiamata Generali Assicurazioni S.p.A. le spese del giudizio liquidate in euro 8.700,00 per compensi oltre IVA e c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge.

Avverso la sentenza hanno proposto appello autonomamente l'Azienda Ospedaliera

Policlinico “G.M.” di Messina con giudizio iscritto al n. 595/2015 R.G. e T. G. con giudizio iscritto al n. 600/2015 R.G.

All’udienza del 24/03/2016 la Corte d’Appello sezione seconda ne disponeva la riunione, e con successiva ordinanza del 13/10/2016 rimetteva il fascicolo al Presidente per l’assegnazione alla prima sezione della Corte, trattando il giudizio di responsabilità contrattuale (inadempimento del contratto di spedalità).

Disposto in conformità, la Corte con ordinanza del 13/03/2017 superata l’udienza filtro accoglieva la richiesta di inibitoria degli appellanti.

All’udienza del 7.06.2021 tenuta in “trattazione cartolare” la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di rito (gg. 60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Le parti hanno depositato memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo atto d’appello l’Azienda Policlinico ha posto a fondamento dei suoi motivi di gravame l’estromissione dal giudizio di Generali Assicurazioni S.p.A., terzo chiamato in causa, le contestate risultanze della c.t.u. medico legale, la liquidazione del risarcimento del danno e la condanna alle spese legali.

L’appellante T. G. ha anch’egli appellato la sentenza di primo grado eccependo l’errata diagnosi del C.T.U., l’intera inutilizzabilità dell’elaborato peritale, chiedendo un nuovo accertamento peritale.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati V. A. in proprio e quale tutore di V. A., V. A. e V. D., eredi di V. L. nonché la società Generali Italia Sp.A. i quali hanno chiesto il rigetto del gravame perché inammissibile ed infondato.

PRELIMINARMENTE: SULLA ESTROMISSIONE DI GENERALI ITALIA S.P.A., TERZO CHIAMATO IN CAUSA.

Il Giudice di *prime cure*, con la sentenza impugnata ha disposta l’estromissione della compagnia assicuratrice perché la convenuta Azienda Policlinico, che aveva proposto la chiamata in garanzia, si era costituita tardivamente, oltre il termine fissato dall’art. 166 c.p.c.

Il convenuto per poter legittimamente formulare, ai sensi del combinato disposto degli art. 167 c.p.c., comma 3e art. 269 c.p.c., l’istanza di chiamata in causa di un terzo deve necessariamente costituirsi tempestivamente, nel rispetto del termine fissato dall’art. 166 c.p.c., e in caso di tardività della costituzione ne consegue l’inammissibilità della richiesta. Cassazione civile sez. III, 11/04/2016, n.6981(Conforme Cass. civ., sez. 2, 28.05.2007, n. 12490).

Nella vicenda in oggetto, l’Azienda convenuta seppur citata per l’udienza del 25.09.2001 si è costituita in data 5.10.2001 oltre il termine indicato nell’atto notificato: la prima udienza pur tenuta il 14.05.2002 è stata chiamata a seguito di rinvii d’ufficio e non per effetto del decreto del Presidente ex art. 168 bis c.p.c. che avrebbe potuto ritenere tempestiva la costituzione.

Né appare conducente la giurisprudenza indicata a sostegno del motivo d’appello (Cass. Civ. n. 10579/2013) perché, diversamente dall’odierno giudizio, la fattispecie all’esame della Corte di legittimità riguardava la mancata osservanza del chiamante al precetto di cui all’art. 269 c.p.c., e non alla tardiva costituzione.

Sul punto l'appello non può essere accolto.

NEL MERITO: SULL'ERRATA DIAGNOSI DEL C.T.U. E SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO.

Assume l'Azienda Ospedaliera Policlinico G. M. che riguardo alla attribuita responsabilità dell'Ente la sentenza sarebbe affetta da vizi motivazionali ove a fronte di "precise e circostanziate critiche" al c.t.u. il Giudice non le abbia prese in considerazione adagiandosi acriticamente alle conclusioni del c.t.u..

Anche l'appellante Prof. T. contesta la sentenza impugnata in relazione alle conclusioni cui era giunto il c.t.u. Dott. Barbaro rilevando un vizio motivazionale e insistendo nella rinnovazione del mezzo istruttorio.

Preliminarmente assumono gli appellanti che il c.t.u. Dott. Barbaro, medico legale, si sia affidato *in toto* al suo ausiliario Dott. Pileggi e questi a sua volta ha chiesto una consulenza

privata al Prof. Rosai, quest'ultima in violazione delle regole del contraddittorio.

Nel merito rilevano che la paziente Sig.ra L. V. portatrice di patologia tiroidea sin dal 1973 era stata sottoposta a interventi chirurgici nel 1980 a Reggio Calabria, nel 1991 a Messina e nel 1997 a Pisa. In tali ricoveri le veniva diagnosticato un adenoma follicolare prima, un gozzo edematoso nel 1991 a Messina, e poi in ultimo un nodulo microfollare a Pisa, ma contestano che vi sia agli atti la prova istopatologica che le metastasi polmonari accertate possano ricollegarsi necessariamente all'intervento chirurgico eseguito a Messina.

Per gli appellanti la diagnosi della patologia tiroidea neoplastica di cui era affetta la paziente è una diagnosi complessa; in quanto è possibile ricondurre la diagnosi di malignità solo quando si riscontra con certezza la presenza di noduli di tessuto neoplastico che infiltrano la capsula mantenendo un rapporto di connessione con la neoplasia principale.

Rilevano gli appellanti che una diagnosi differenziale sul piano clinico tra adenoma e adenoma carcinoma in fase iniziale è in taluni casi impossibile e che la paziente all'ingresso nella Clinica Chirurgica del Policlinico aveva esibito degli esami di diagnostica per immagini e di medicina nucleare che evidenziavano una lesione a margini netti anche alla ecografia, che suggeriva per la diagnosi di una patologia neoplastica benigna.

Conseguentemente, quale portatrice di un nodulo tiroideo "scintificamente caldo" non veniva sottoposta all'esame citologico con ago aspirazione che, invece, viene eseguito nei casi di nodulo "scintificamente freddo" per sospetta neoplasia maligna della tiroide. La diagnosi formulata dal Prof. T. era, dunque, coerente con la clinica, con gli esami di laboratorio e con gli esami strumentali preoperatori radiologici e di medicina nucleare, dovendosi presumibilmente ritenere che il carcinoma della tiroide era insorto dopo l'intervento del Prof. T. a Messina, non potendosi stabilire con certezza il rapporto di causalità tra l'evento e la condotta omissiva denunciata.

A conferma della corretta diagnosi, eccepivano gli appellanti che quando la neoplasia è confinata alla tiroide, senza alcun segno di invasione vascolare la curva di sopravvivenza della paziente risultante dagli studi clinici è determinata in 10 anni e che nella fattispecie essa non si è differenziata rispetto ad un soggetto normale in quanto

già decorsi 24 anni dall'operazione a Messina, e quindi nessuna riduzione delle *chaches* di vita si era verificata.

Riguardo la valutazione del danno permanente indicata dal c.t.u nel 60%, osservano gli appellanti che l'unica conseguenza medico legale valutabile sarebbe la mancata sottoposizione a follow-up ed eventualmente a terapia radioablativa metabolica delle metastasi, ma che sostanza non si era verificato alcun peggioramento della qualità di vita della paziente, essendo certificate solo tre sedute di chemioterapia nell'arco di dieci anni.

In conseguenza l'eventuale danno, una volta accertato il nesso causale, andava ricondotto alla voce 132 della tabella Inail relativa a neoplasie maligne su pazienti che si giovano del trattamento medico chirurgico locale con invalidità massima al 16% , o alla voce n. 133 relativa a neoplasie maligne su pazienti che si giovano del trattamento medico chirurgico con una prognosi *quoad vitam* superiore a cinque anni con invalidità fino al 30% e non, invece, alla voce n. 134 della Tabella Inail relativa a pazienti che non si giovano di trattamento medico chirurgico con invalidità sino al 60%, individuata dal C.T.U..

A tali conclusioni giungevano gli appellanti tenuto conto che nell'anno 1994 la paziente presentava la domanda per l'accertamento della invalidità civile ove dal certificato medico del suo medico di fiducia risultava affetta da altre patologie invalidanti già idonee ad ottenere il riconoscimento della invalidità, essendo il referto del carcinoma tiroideo diagnosticato nel 1997 dai sanitari di Pisa.

Il motivo appare infondato e non può trovare accoglimento.

*In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità -regolante cioè l'indagine sullo stato epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità -ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti -ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26304 del 29/09/2021.*

Le risultanze cui perviene il c.t.u. come correttamente motivato dal Giudice *di prime cure* appaiono convincenti poiché esenti da vizi logici e/o giuridici.

Il C.T.U. Dott. Barbaro evidenzia nella sua consulenza che la diagnosi istopatologica in esame non presentava alcuna particolare complessità e quindi non era di difficile soluzione diagnostica precisando che la paziente nel 1991 quando venne operata a Messina presso il Policlinico Universitario era affetta da "carcinoma follicolare della tiroide" erroneamente diagnosticato dal Prof. T. in data 31.07.1991 in "gozzo adenomatoso plurinodulare".

A tale diagnosi il C.T.U giunge con l'ausilio dell'anatomo patologo Dott. Paolo Pileggi dall'analisi dei preparati istologici n° B/1462/91 e dei relativi blocchetti eseguiti presso l'Istituto di Anatomia Patologica del Policlinico di Messina nell'anno 1991, prima dell'intervento alla quale la paziente è stata sottoposta senza che fosse provveduto all'asportazione totale della tiroide, a seguito della errata diagnosi.

Le conclusioni cui giunge il C.T.U., con l'ausilio dell'anatomo patologo, contrariamente alle opposte tesi dei consulenti di parte appellante, hanno trovato riscontro nell'analisi dei medesimi preparati istologici n° B/1462/91 e dei relativi blocchetti in tutte le strutture ospedaliere che hanno avuto in cura la paziente dopo l'intervento.

In primo luogo, nel 1997 presso l'Azienda Ospedaliera di Pisa Divisione di Medicina Nucleare del Dr. F. nella quale veniva diagnosticato il carcinoma, successivamente nel 1998 presso l'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria Primario del Dott. Giovanni Africa, e quindi nel 2000 dall'istopatologo Dott. Vermiglio nominato c.t.u. nel procedimento per A.T.P. dal Presidente del Tribunale di Messina.

Il Giudice di *prime cure*, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti non si è adagiato acriticamente alle conclusioni della c.t.u. rilevando, invece, che alle osservazioni medico legali dei consulenti di parte alle quali il c.t.u. aveva risposto di non potersi proporre una diagnosi differenziale tra il gozzo plurinodulare, erroneamente diagnosticato, e il carcinoma tiroideo minimamente invasivo con invasione capsulare e vascolare in quanto appartenenti a due diversi aspetti istopatologici (patologia iperplastica l'una e patologia neoplastica l'altra) da non poter essere equivocati.

L'erroneità della diagnosi di "gozzo plurinodulare" è ancor più evidente ove esso sta ad indicare il processo benigno di tipo iperplastico rappresentato dall'aumento di volume della tiroide, costituito da un unico nodulo, essendo, invece, la malattia plurinodulare associabile alle neoplasie maligne.

Né può fondatamente sostenersi che la patologia maligna non fosse presente all'epoca della diagnosi a Messina e che si sia sviluppata successivamente.

L'analisi dei vetrini contraddistinti dal n. n° B/1462/91 eseguiti a Messina prima dell'intervento del 1991 ha accertato infatti la presenza del carcinoma plurinodulare sulla paziente già a quell'epoca, e l'errata diagnosi non dipendeva dalla sua complessità quanto, invece, da negligenza ed imperizia.

Sul punto, dunque, il c.t.u. ha anche risposto nel supplemento di perizia alle osservazioni degli appellanti, alcune delle quali estranee all'oggetto dell'indagine.

Trova, dunque, conferma la responsabilità degli appellanti nella verifica dell'evento danno.

*Qualora si invochi una responsabilità professionale in materia sanitaria, il paziente è sollevato dall'onere di provare la colpa del sanitario, ma deve comunque provare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal sanitario medesimo e l'evento dannoso di cui egli chiede il risarcimento.* Corte di Cassazione, III Sez. Civ. ordinanza n. 10345 del 20.04.2021.

Nel caso in esame la paziente danneggiata non ha soltanto allegato l'inadempimento del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta in obbligazione (cioè il solo mancato rispetto delle *leges artis*), ma anche che tale condotta inadempiente ha determinato la lesione della salute del paziente (cioè la violazione dell'interesse presupposto), essendo il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso (c.d. causalità materiale) elemento costitutivo della fattispecie.

Emerge, dunque, la prova del collegamento materiale, secondo il criterio di causalità adeguata, sopra richiamato tra la condotta del sanitario e l'aggravamento della patologia rilevato che dopo sei anni dalla errata diagnosi sono state diagnosticate alla paziente metastasi polmonari plurime e diffuse.

Va, comunque, confermata la inutilizzabilità ai fini della decisione della relazione del Prof. Rosai perché non autorizzata.

\* \* \*

Riguardo la quantificazione del danno appare corretta la valutazione operata dal c.t.u. tenuto conto che ove l'errore diagnostico non si fosse verificato era molto probabile che la patologia sarebbe stata debellata sul nascere e le metastasi polmonari non si sarebbero verificate.

All'epoca dei fatti (1991) la paziente aveva l'età di 49 anni e quindi aspettative di vita non compromesse da altre patologie importanti, pur rilevando che in occasione della visita pensionistica occorsa nell'anno 1994 erano state riscontrate altre patologie invalidanti le stesse non possono essere messe in relazione con il carcinoma tiroideo che è stato la causa delle metastasi.

Anche la voce della tabella Inail individuata dal C.T.U. appare congrua rilevato che quando la paziente ha avuto conoscenza della errata diagnosi la paziente non poteva giovare del trattamento medico chirurgico essendo il carcinoma in fase metastatico.

La quantificazione del danno del Giudice di prime cure va confermata.

SULL'ERRATA CONDANNA DELLE SPESE DI LITE.

Assumono gli appellanti che le spese di lite vanno poste a carico della parte soccombente e pertanto va disposta la riforma della sentenza nella parte in cui ha ritenuto comprendere le spese di giustizia tra V. A. in proprio e le altre parti del giudizio, rilevando che le spese legali non possono cadere neppure parzialmente a carico della parte vittoriosa e la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, stabilita in base ad un criterio unitario sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado del giudizio e, invece vincitrice in altro grado.

Il motivo d'appello appare infondato.

*In tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto. Cass. Civ. Sez. 3 n. 516 del 15/01/2020.*

Con la domanda originaria V. A. agiva sia in proprio che quale tutore della sorella V. L., tenendo sempre ben distinte le due posizioni, anche processualmente.

Il mancato accoglimento della domanda di V. A. in proprio, che non ha neppure articolato mezzi di prova volti al riconoscimento del proprio diritto, non incide con la

diversa posizione processuale nella quale agisce quale tutore in nome e per conto della sorella.

E la compensazione relativa alle spese processuali per l'azione proposta da V. A. in proprio è giustificata dalla mancata esplicitazione di ogni allegazione e prova relativa al suo reclamato diritto che non ha comportato per le parti appellanti alcun nuovo tema di indagine né oneri istruttori sui quale avrebbero dovuto prendere autonoma posizione rispetto alla domanda risarcitoria proposta in nome e per conto della sorella V. L..

L'appello va, dunque, integralmente rigettato.

Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno poste in solido a carico delle parti appellanti e soccombenti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nei confronti degli appellati V..

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.M." va condannata anche al pagamento delle spese processuali nei confronti di Generali Italia S.p.A. e vengono liquidate come da separato dispositivo.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Messina, Sezione I Civile, uditi i procuratori delle parti pronunciando sull'atto di appello iscritto al N.595/2015 R.G. (riunito il 600/2015 R.G.) proposto da Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.M." nei confronti di V. A. in proprio e quale tutore della sorella V. A. V. A., V. D. tutti quali eredi di V. L. nata a Reggio Calabria l'1/08/1942 ed ivi deceduta il 9/05/2020, T. G. e Generali Italia S.p.A. e da quello iscritto al N. 600/2015 R.G. promosso da T. G. nei confronti di V. A. in proprio e quale tutore della sorella V. A. V. A., V. D. tutti quali eredi di V. L., dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.M." e Generali Italia S.p.A. avverso la sentenza n. 1635/2015 emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 27/07/2015 nel giudizio iscritto al n. 1816/2001 R.G., così dispone:

Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna gli appellanti l'Azienda Ospedaliera Universitaria G.M. di Messina e T. G. in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati V. A. anche quale tutore di V. A., V. A. e V. D. che liquida complessivamente in € 10.000,00 oltre rimb. forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a., di cui € 3.000,00 per studio, € 2.000,00 per fase introduttiva ed € 5.000,00 per la fase decisionale da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuela Gulli difensore degli appellati per averne fatto richiesta.

Condanna l'appellante Azienda Ospedaliera Universitaria G.M. di Messina al pagamento delle spese processuali in favore di Generali Italia S.p.A. che liquida complessivamente in € 6.000,00 oltre rimb. forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. di cui € 1.800,00 per studio, € 1.200,00 per fase introduttiva ed € 3.000,00 per la fase decisionale.

Spese compensate tra l'appellante T. G. e Generali Italia S.p.A.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

Messina, così deciso nella camera di consiglio del 12.01.2022.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente



*(dott. Francesco Treppiccione)*

*(dott. Maria Tindara Celi)*